



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata nell'interesse di
NIGRELLI Daniela Ofelia e NIGRELLI Massimo Maria Vittorio, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa
Alida Maria Marchese;
letta la relazione dell'OCC e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità del
piano;
ritenuto che la proposta e il piano appaiono ammissibili, salva la verifica delle condizioni per
l'omologazione;
considerato che i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70
comma 4 CCII, ed in particolare disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso nonché
il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;
rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su
istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che
potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì
disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre
misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento,
compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente
autorizzati”*;
considerate le modalità di soddisfacimento dei crediti di cui alla proposta e ritenuto che i
procedimenti di esecuzione forzata in corso potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano,
impedendo i pagamenti periodici previsti, atteso che è pendente una procedura esecutiva
immobiliare avente ad oggetto l'immobile che costituisce l'abitazione principale della ricorrente
Nigrelli Daniela Ofelia e considerato che il pignoramento del quinto dello stipendio ai danni della
stessa debitrice è idoneo a pregiudicare la possibilità di eseguire i pagamenti di cui sopra;



ritenuto che, per quanto sopra, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive in corso;

ritenuto che occorre dare ai creditori comunicazione della proposta e del piano e che i creditori possano trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, eventuali osservazioni nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

ritenuto che nei dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine l'OCC, sentito il debitore, debba riferire al giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

ritenuto che va disposta la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Caltanissetta;

visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse dei debitori, dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 32/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio in atto in danno di NIGRELLI Daniela Ofelia;

assegna all'OCC termine sino a trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del piano e della proposta (unitamente al presente decreto) a tutti i creditori;

precisa che i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

avvisa l'OCC che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del superiore termine dovrà, sentito il debitore, riferire al Giudice con note scritte in ordine alle comunicazioni eseguite, alle eventuali osservazioni ricevute, proponendo - se necessario - modifiche al piano;

precisa che la suddetta misura protettiva potrà essere revocata su istanza dei creditori o anche d'ufficio nel caso di atti in frode.

Fissa per la decisione in ordine all'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'udienza del 23 gennaio 2024, disponendone la trattazione scritta;

assegna alle parti e all'OCC termine sino al 23.01.2024 per il deposito di note scritte;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del piano e della proposta sul sito del Tribunale, entro la data del 23.11.2023 e sino alla data dell'udienza (previa sottoposizione al Giudice, da parte del professionista, di una bozza con i dovuti *omissis*, di cui va autorizzata la pubblicazione).



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Caltanissetta, 23.10.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

